

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime dell'esportazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo delle restituzioni, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1914/88 della Commissione⁽¹⁾

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

ALLEGATO

, al regolamento della Commissione, del 7 luglio 1988, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	50,00
1107 10 99 000	60,00
1107 20 00 000	80,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).

⁽¹⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 119.